

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 791

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto costituisce lo schema di riferimento entro cui collocare l'azione di razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

La finalità di tale razionalizzazione è la riduzione progressiva dell'indebitamento quantificato al 31 dicembre 1993 per ricondurlo entro la fine del 1996 a livelli accettabili da parte di un investitore privato in condizioni di mercato, secondo le intese raggiunte con la Comunità europea.

A tale scopo il decreto autorizza la Cassa depositi e prestiti ad emettere obbligazioni con godimento 1° gennaio 1994, che verranno offerte in sottoscrizione alle società interamente possedute dallo Stato.

Il Ministero del tesoro determinerà l'ammontare di tali emissioni nei limiti dell'importo di lire 10 mila miliardi, gli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche inclusa la scadenza, tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie che il provvedimento mira a fronteggiare.

Queste attività finanziarie saranno assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e saranno utilizzate secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

Naturalmente si tratta di sostituire debiti delle suddette società nei confronti del sistema bancario con debiti delle stesse con la Cassa depositi e prestiti, sicché è da escludere un indebitamento aggiuntivo.

D'altra parte non è ipotizzabile un peggioramento delle posizioni debitorie delle società beneficiarie del finanziamento, posto che le stesse, in particolare l'IRI, a seguito dell'accordo Andreatta-Van Miert del 1993, sono vincolate a ridurre progressivamente le loro esposizioni complessive in essere al 31 dicembre 1993.

Il Fondo nazionale di garanzia istituito con l'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991,

n. 1, per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti degli intermediari mobiliari, non è espressamente dotato di personalità giuridica: la disposizione richiamata nulla stabilisce in ordine a tale profilo.

La legge istitutiva ed il decreto ministeriale 30 settembre 1991 (che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo) attribuiscono al patrimonio - costituito con i contributi obbligatori a carico degli intermediari - una specifica destinazione (realizzazione dello scopo cui è stato finalizzato), cui il Comitato di gestione dovrà attenersi, anche in ordine agli investimenti delle attività del Fondo. Tale circostanza indurrebbe a riconoscere la prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale, facendo così rientrare il Fondo nel novero dei patrimoni separati ed autonomi (quali ad esempio i fondi per l'erogazione di contributi o per la cessione di garanzie sui finanziamenti agevolati). Tale sforzo interpretativo non fuga, tuttavia, i dubbi in ordine all'applicazione al caso di specie della normativa sulle associazioni non riconosciute (articolo 38 del codice civile), che implicherebbe la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome del Fondo.

L'incertezza in ordine alla qualificazione giuridica del Fondo, indotta dall'assenza di esplicito riconoscimento della personalità giuridica, nonché la mancanza di un chiaro quadro normativo di riferimento, provocano seri intralci ed ostacoli operativi nella gestione dello stesso. Per queste ragioni è necessario e urgente che il legislatore riconosca espressamente al Fondo personalità giuridica e gestione autonoma, quali condizioni indispensabili per consentire piena funzionalità al Fondo stesso, analogamente a quanto disposto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferi-

mento al «Fondo interbancario di garanzia» per il credito agrario di miglioramento. Ciò al fine di poter perseguire e realizzare concretamente lo scopo istituzionale (tutela del pubblico risparmio) per il quale il Fondo è stato istituito. È innegabile infatti che il riconoscimento della personalità giuridica pare idoneo ad assicurare completezza alla struttura, la cui attività - che si dispiega per la realizzazione delle finalità istituzionali - ne trae coerente giovamento; e ciò in considerazione del fatto che gli atti posti in essere dai diversi organi sono attribuiti e quindi imputati alla persona giuridica che è la sola a risponderne.

A tal fine è stato predisposto l'articolo 2.

L'articolo 3 ha lo scopo di eliminare la pletorica composizione delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva e in sede di controllo, alle quali attualmente partecipano tutti i consiglieri della Corte e, perciò, un numero di persone (fra 400 e 500) del tutto incongruente rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo. La norma poi chiarisce la composizione di collegi in cui ripartitamente opera la sezione del controllo sugli atti delle amministrazioni dello Stato.

La disposizione fissa, infine, al 30 aprile 1996, il termine finale del periodo provvisorio di primo impianto delle sezioni giurisdizionali regionali di cui alla legge n. 19 del 1994, superando indirettamente anche il problema, altrimenti difficilmente risolvibile, del momento iniziale del periodo stesso e riducendo la durata dell'assegnazione d'ufficio da 2 a 1 anno, come previsto per altre analoghe fattispecie.

Gli articoli da 4 a 8 del provvedimento in esame sono rivolti a modificare e ad integrare la disciplina prevista per il processo di liquidazione del gruppo EFIM, incidendo sul decreto-legge n. 487 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

In particolare, si è provveduto a disporre:

a) la previsione del ricorso allo strumento del prepensionamento per risolvere il problema delle eccedenze di personale

nelle società da dismettere ovvero attenuare i problemi occupazionali relativi alle società poste in liquidazione, con conseguente definizione delle regole precise per l'emanazione dei decreti di attuazione;

b) la migliore definizione del quadro normativo per la costituzione di una apposita società nella quale trasferire le attività delle società operanti nel settore difesa inerenti ai rapporti incagliati per forniture nei confronti di Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia;

c) la previsione di norme che consentano il mentenimento di appalti o di forniture in corso da parte di società poste in liquidazione coatta amministrativa;

d) la previsione di una deroga alla sospensione dei pagamenti per i debiti antecedenti al 18 luglio 1992 disposta per le società del gruppo EFIM ai sensi del decreto-legge n. 487 del 1992, con riferimento alle operazioni di compensazione.

Passando ad esaminare specificamente le singole disposizioni, per quanto riguarda le norme volte a risolvere i problemi occupazionali, occorre, in primo luogo, sottolineare che le misure di prepensionamento previste in un numero massimo complessivo di 2500 unità sono interamente a carico della gestione liquidatoria dell'EFIM ed a valere sulle disponibilità già stanziare per far fronte alle esigenze della liquidazione medesima, senza alcun onere ulteriore a carico del bilancio dello Stato.

Tra le misure dirette alla gestione e alla soluzione delle situazioni di eccedenza del personale, conseguenti all'attuazione del programma di liquidazione dell'EFIM, è naturalmente ricompreso il ricorso all'istituto del prepensionamento. Non esistendo, tuttavia, nel nostro ordinamento una legge che regoli esaustivamente l'istituto del prepensionamento, ma soltanto una serie di norme disposte per regolare singoli casi specifici, si è reso necessario stabilire una normativa che detti regole specifiche per le società controllate dall'EFIM, soprattutto per quanto attiene ai requisiti, alle modalità e alle procedure da seguire per l'accesso al beneficio del prepensionamento.

L'articolo 4 individua i limiti temporali, i requisiti oggettivi, nonché la ripartizione degli oneri relativi e il numero massimo dei lavoratori che possono essere interessati dai prepensionamenti, anche con riferimento al settore di appartenenza delle società facenti parte del gruppo EFIM.

L'articolo 5, invece, individua i requisiti soggettivi richiesti ai singoli lavoratori per poter usufruire dei prepensionamenti, rispettivamente di anzianità e di vecchiaia, la procedura per l'ammissione al godimento del beneficio, le modalità di corresponsione dei contributi e di erogazione della prestazione da parte dell'INPS per impiegati ed operai e dell'INPDAI per i dirigenti, nonché i rapporti tra la gestione liquidatoria e le società interessate al beneficio, stabilendo che le somme versate dall'EFIM in liquidazione alle singole società per consentire il pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti sono vincolate all'esecuzione dei predetti pagamenti.

Con riferimento agli interventi relativi al settore difesa, in primo luogo è stabilito lo scorporo dalle società del settore, controllate dall'EFIM in liquidazione, dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle poste patrimoniali attive e passive inerenti ai rapporti di fornitura, cofornitura e subfornitura per materiale bellico in dipendenza di contratti stipulati con i Governi o con privati degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, trasferendoli in una o più società appositamente costituite anche mediante scissione. Conseguentemente, non apparendo opportuno lasciare nell'ambito della gestione liquidatoria dell'EFIM le società risultanti dalle suddette operazioni che possono avere necessità di tempi non brevissimi per lo smobilizzo dell'attivo, si è stabilito di trasferire le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'EFIM nelle società in questione al Ministero del tesoro. Per consentire l'accelerazione della procedura necessaria per conseguire tale obiettivo il decreto-legge in esame apporta talune deroghe alla disciplina ordinaria in materia societaria e fiscale prevedendo, tra l'altro, il trasferimento degli ele-

menti patrimoniali ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio, l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro di individuazione degli elementi da trasferire che sostituisca a tutti gli effetti gli atti previsti dal codice civile per la realizzazione delle operazioni in questione, ivi comprese perizie e relazioni, la riduzione dei termini previsti per l'esercizio della eventuale opposizione dei creditori, l'applicazione della disciplina fiscale di favore di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218.

L'intervento di cui all'articolo 6 mira a garantire la continuità aziendale per quelle società poste in liquidazione coatta amministrativa che, come nel caso delle società appartenenti al settore dell'impiantistica, hanno un patrimonio rappresentato principalmente dai contratti di appalto stipulati, al fine di consentire una cessione delle aziende ovvero dei cespiti aziendali altrimenti impossibile.

L'articolo 8, infine, è finalizzato ad assicurare una gestione aziendale più flessibile a quelle società che non sono destinate ad essere poste in liquidazione, per le quali, tuttavia, la sospensione dei pagamenti prevista dal decreto-legge n. 487 del 1992 potrebbe durare ancora a lungo.

Con l'articolo in questione si vuole in primo luogo evitare che siano risolti automaticamente i contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM in liquidazione, allungando tra l'altro i termini previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per dichiarare di voler subentrare nei rapporti. L'intervento normativo riguarda in particolare i contratti di appalto relativi ad opere pubbliche. La risoluzione infatti potrebbe determinare il blocco delle numerose commesse in corso in gran parte del Paese, con gravi e lunghi ritardi nella realizzazione delle commesse stesse e tutta una serie di danni difficilmente quantificabili, ma comunque di assoluto rilievo a carico della collettività.

Con l'articolo 9 si provvede a colmare una lacuna insita nell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991, n. 202. Tale norma, nel prevedere la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di cedere le proprie partecipazioni bancarie (IMI e CREDIOP), stabiliva espressamente che il ricavo netto delle relative dismissioni doveva affluire al bilancio dello Stato e che quindi lo Stato sopportava gli oneri relativi alla dismissione, che venivano dedotti dal ricavo lordo.

La disposizione, peraltro, non indicava il soggetto che avrebbe dovuto sostenere gli oneri delle operazioni nell'ipotesi di mancato perfezionamento dell'operazione di dismissione.

Con l'articolo 9 del presente decreto viene appunto precisato che in tale ipotesi gli oneri dipendenti dagli atti compiuti dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge fino alla data del 30 giugno 1994 sono a carico dello Stato, trattandosi di atti compiuti nell'interesse ed a vantaggio dello Stato. La disposizione riflette inoltre quanto effettivamente avvenuto nella realtà e, pertanto, non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio statale ed è finalizzata unicamente a risolvere i dubbi interpretativi. Lo stesso capitolo di spesa, al quale potranno essere imputati i suddetti oneri, è specificamente destinato a coprire le spese del Tesoro relative ad incarichi di consulenza e pertanto è stato correttamente utilizzato.

L'articolo 10 è inteso a consentire il pagamento dei crediti vantati dall'Azienda ferroviaria nei confronti del Tesoro, anche nelle more della definizione delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita del servizio ferroviario, della contribuzione negli oneri di infrastruttura e della stipula del contratto di programma e di servizio pubblico, nonché della costituzione del fondo per la gestione del debito della Società Ferrovie dello Stato in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.

La norma è destinata ad evitare il blocco dell'attività dell'Azienda ferroviaria che già da qualche tempo, per tutta una serie di

circostanze non direttamente imputabili alla Società, non riesce ad incassare le somme alla stessa dovute in base a specifiche norme di legge e regolarmente iscritte in appositi capitoli di bilancio.

D'altra parte, il ricorso massiccio al credito bancario, per le esigenze di gestione, finirebbe per aggravarne la già precaria situazione finanziaria.

Con l'articolo 11, nell'ottica di un sostegno alla media e piccola impresa, si prevede che le disponibilità del Fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono, in ragione del 50 per cento, al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per essere utilizzate dal Mediocredito centrale nella concessione di contributi in conto interessi sui rifinanziamenti dal medesimo accordati ad altre banche, a fronte di prestiti da queste ultime concessi a piccole e medie imprese, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e degli enti previdenziali;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.

Con l'articolo 12 viene abrogato l'articolo 4, comma 2, della legge 11 febbraio 1991, n. 53, in virtù del quale possono rappresentare l'Italia nel consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo soltanto dirigenti dello Stato. Tale limitazione non è, invece, prevista per altri organismi finanziari internazionali (Fondo monetario internazionale, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca europea per gli investimenti, Banche regionali di sviluppo).

Si rende, quindi, necessario adeguare, per evidenti ragioni di uniformità del sistema, la normativa relativa alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a quella degli altri organismi finanziari internazionali, sopprimendo il citato comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 53 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417.

Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1994 ().*

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea, nonché di emanare disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle società ivi contemplate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.

(*) Vedi anche il successivo avviso di Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 1994.

3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.

Articolo 2.

1. L'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che il Fondo nazionale di garanzia ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo delibera il proprio statuto, che disciplina l'organizzazione interna. Lo statuto è approvato dal Ministro del tesoro, sentite la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Banca d'Italia, entro i successivi sessanta giorni.

3. Restano ferme le altre disposizioni e le attribuzioni concernenti il Fondo nazionale di garanzia contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Articolo 3.

1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si intende come numero fisso di componenti ed è elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, diverse dalle funzioni giurisdizionali. Per l'esercizio di queste ultime, resta ferma la composizione dei collegi stabilita dal decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive, con eventuale assegnazione di ufficio di durata non superiore ad un anno. L'articolo 3, comma 10, ultimo periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si interpreta nel senso che i presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo sulle amministrazioni dello Stato fanno parte dei collegi della sezione di controllo, fermo restando il numero dei componenti.

Articolo 4.

1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predi-

sporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:

a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;

b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.

Articolo 5.

1. Possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla data del 30 giugno 1996 siano in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

2. Possono altresì essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui all'articolo 4 i lavoratori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 30 giugno 1996 risultino di età non inferiore a cinquantacinque anni se uomini e cinquanta anni se donne e che possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non più di trenta anni di anzianità contributiva. Agli stessi lavoratori è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni se uomini e di cinquantacinque se donne.

3. Le domande di prepensionamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere presentate irrevocabilmente alle società di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 o 2, ovvero che li matureranno nel corso del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1996.

4. Le società, sulla base del programma di cui all'articolo 4, comma 1, e delle domande presentate dai lavoratori, provvederanno a selezionare le stesse. Le domande accolte saranno trasmesse all'INPS e all'INPDAL dalle società per i propri dipendenti, al maturarsi dei requisiti soggettivi. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAL, si considera estinto, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell'ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande stesse.

5. Per impiegati ed operai, che beneficino del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Le società, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, sono tenute a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, l'importo relativo agli oneri complessivi di cui al presente comma. Per il personale dirigente, che benefici del trattamento previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, le società sono tenute a corrispondere all'INPDAL, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione pensioni sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore

interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità.

6. Le società richiederanno, nella misura del fabbisogno, al commissario liquidatore dell'EFIM, le somme necessarie per far fronte al pagamento dei contributi relativi al pensionamento anticipato dei dipendenti che ne hanno titolo. Tali somme devono essere utilizzate esclusivamente per provvedere ai suddetti pagamenti.

Articolo 6.

1. I contratti di appalto conclusi dalle società controllate dall'EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, per le quali l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa, si sciolgono per effetto della dichiarazione di liquidazione coatta, a meno che il Commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, se è stato nominato, e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni novanta dalla dichiarazione di liquidazione coatta.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in nessun caso la liquidazione coatta disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, rileva quale presupposto per l'applicazione nei confronti delle società poste in liquidazione, sia di norme di legge e di regolamento, sia di provvedimenti amministrativi o di clausole contenute in atti e contratti di qualsiasi tipo relativi ad appalti e concessioni di opere pubbliche che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della liquidazione coatta.

Articolo 7.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f*-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.».

Articolo 8.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-*quater*. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.

2-*quinqüies*. Alle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater* si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.

2-*sexies*. Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma 2-*quater*, tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-*quater*, ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.

2-*septies*. Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma 2-*quater*, direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.».

2. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, introdotto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, è abrogato.

Articolo 9.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. I

proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro.».

Articolo 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, è sostituito dal seguente:

«3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione negli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa Società le rate per capitale e interesse dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.».

Articolo 11.

1. Le disponibilità del Fondo rotativo, di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono in ragione del 50 per cento al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi sui rifinanziamenti del Mediocredito centrale ad altre banche, a fronte di finanziamenti da queste concessi a piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e degli enti previdenziali, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a 5 anni, e per un importo massimo non superiore a 2 miliardi di lire. Il contributo agli interessi sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b), del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

Articolo 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1991, n. 53, è soppresso.

Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - DINI - PAGLIARINI -
MASTELLA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

